

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3131 del 05/06/2026
Oggetto	CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL CORSO D'ACQUA FOSSE FOCE AD USO CAPANNO DA PESCA IN COMUNE DI COMACCHIO (FE). DITTA: LELLI LORENZO E SOCI. PRATICA: FE25T0047.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3280 del 05/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno cinque GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

## LA DIRIGENTE

### VISTI

- il r.d. 523/1904 *Testo unico delle opere idrauliche*; la l. 241/1990 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti*; la l. 37/1994 *Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*, il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 *Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni*; il d.lgs. 152/2006 *Norme in materia ambientale*;
- la l.r. 3/1999 *Riforma del sistema regionale e locale*, in particolare l'art. 141 *Gestione dei beni del demanio idrico*; la l.r. 7/2004 *Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali*, Capo II *Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio*; la l.r. 28/2013, art. 43 *Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico*; la l.r. 13/2015 *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*, in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 *Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico*; la l.r. 2/2015, art. 8 *Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico*;
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale*;
- la DGR 31/2026 del 19/01/2026 *Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia*, la DEL-2026-7 del 28/01/2026 *Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo*

*analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;*

- *la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia;*
- *la DET-2026-123 del 24/02/2026 Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;*
- *la DEL-2026-26 del 26/02/2026 Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;*
- *la DET-2026-160 del 04/03/2026 Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico;*

**RICHIAMATA** la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2025-6591 del 18/11/2025 della Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico di Arpae, con la quale è stato archiviato il procedimento denominato FE15T0040 di richiesta di concessione di un'area demaniale ad uso capanno da pesca identificato con il n. 45 della Tavola n. 4 del Piano Particolareggiato Capanni da Pesca approvato con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Comacchio n. 37 del 22/03/2017, presentata con nota assunta al protocollo n.PG/2015/0195059 del 25/03/2015 dal Sig. Calderoni Paolo CF CLDPLA49E17A547R, al quale è subentrato in data 16/12/2016 in qualità di referente e capo capanno il Sig. Barillari Vincenzo CF BRLVCN46L15A393M, con contestuale assenso alla demolizione del capanno propedeutica alla successiva ricostruzione;

**PRESO ATTO** della domanda pervenuta il 26/11/2025 registrata al Prot. n. 0210081.E con cui il Sig. Barillari Vincenzo, c.f. BRLVCN46L15A393M ha richiesto la concessione per l'occupazione di

un'area del demanio idrico di mq 207 ca, di pertinenza del Fiume Canale Fosse Foce nel Comune di Comacchio (FE), per la realizzazione di un capanno da pesca sulla postazione n. 45 della Tavola n. 4 del Piano Particolareggiato Capanni da Pesca approvato con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Comacchio n. 37 del 22/03/2017, catastalmente identificato nel foglio 67 fronte e parte mappale 107 del Comune di Comacchio (FE);

**PRESO ATTO** della nota del 29/01/2026 registrata al Prot. n. 0017070.E, con la quale è stato nominato dai soci richiedenti referente e capo capanno per i rapporti con la P.A. il Sig. Lelli Lorenzo, C.F. LLLLNZ80L12E289M, per l'istanza di concessione a seguito della rinuncia e della conseguente cancellazione della lista dei soci richiedenti del sig. Barilari Vincenzo, c.f. BRLVCN46L15A393M;

**DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 313 del 17/12/2025 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**VERIFICATO** che la concessione è ubicata all'interno della perimetrazione definita dal Piano Territoriale della Stazione "Centro Storico di Comacchio" del Parco Regionale del Delta del Po e che tale area ricade inoltre all'interno del perimetro, interna alla ZSC-ZPS IT4060002 "Valli di Comacchio", e che pertanto rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 e della DGR 10 luglio 2023 n. 1174 "Direttiva regionale sulla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)";

**RICHIAMATO** il parere rilasciato dal Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Ferrara della Regione Emilia-Romagna, assunto al PGFE/2018/6098 del 22/05/2018, che ricorda che il Regolamento Regionale di attuazione alla L.R. 11/2012, approvato con Delibera di G.R. n. 92/2018, detta precise prescrizioni in relazione all'utilizzo dei bilancioni fissi, di cui sono dotati i capanni da pesca, che sono in particolare contenuti nell'art. 9, lett. g) e nell'art. 10, comma 3, a cui occorre pertanto attenersi. Infine fa presente che, come indicato dall'art. 14, comma 1, della L.R. 11/2012 "La licenza di pesca sportiva che autorizza l'esercizio della

pesca sportiva o ricreativa è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione in cui sono riportati i dati anagrafici ed il codice fiscale del pescatore nonché la causale del versamento. Tale ricevuta deve essere esibita unitamente ad un documento di identità ad ogni eventuale controllo”;

**PRESO ATTO** del parere favorevole espresso in fase di conferenza dei servizi, tenutasi in forma simultanea con modalità sincrona ex art. 14-ter L. 241/90 da:

– Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 2794 del 05/09/2025 con il quale sono state dettate le prescrizioni relative a:

- demolizione dell’esistente struttura capanno da pesca con le modalità descritte nella relazione tecnica depositata al prot. n. 21/08/2025.0061585;
- ricostruzione del capanno da pesca addossato all’argine sud del Canale Foce, con le caratteristiche tecniche definite dall’elaborato grafico;

Il Nullaosta sopracitato è stato successivamente confermato ed integrato dal Parere idraulico pervenuto in data 17/04/2026 con prot. n. 0070575.E;

– Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po (Provvedimento N 2026/00006 del 13/01/2026, Prot. n. 005535.E del 13/01/2026);

– Comune di Comacchio, (Parere di conformità edilizia ed urbanistica favorevole e Parere favorevole al rilascio della Autorizzazione Paesaggistica in quanto l'intervento non contrasta con i caratteri di tutela dell'area interessata, nota prot. n. 0082106.E del 05/05/2026);

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione.

**CONSIDERATO** che l’occupazione dell’area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

**ACCERTATO** che :

- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;

- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente
- è stato versato in data 25/05/2026 un deposito cauzionale pari a euro 1483,98.

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

**DATO ATTO** della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

### **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al sig. Lelli Lorenzo C.F. LLLLNZ80L12E289M in qualità di referente e capo capanno per i rapporti con la P.A. ed ai seguenti cointestatari:

- Balbo Michele C.F. BLBMHL68L13C980O;
- Erbacci Caterina C.F. RBCCRN54S51D458D;
- Silvani Gianfranco C.F. SLVGFR72T11D458J;
- Leoni Giuliano C.F. LNEGLN47C10A191D;
- Nanni Gino C.F. NNNGNI46H29A191V;
- Matriccioni Simone C.F. MTRSMN77H21H282G;
- Randi Augusto C.F. RNDGST59A30E730N;
- Blagojevic Elena C.F. BLGLNE05A65Z158G;
- Grandi Luca C.F. GRNLCU80S11E289C;
- Galamini Gianni C.F. GLMGNN53A12A191L;

la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico di mq 207 ca di pertinenza del Fiume Canale Fosse Foce nel Comune di Comacchio (FE), per la realizzazione di un capanno da pesca sulla postazione n. 45 della Tavola n. 4 del Piano Particolareggiato Capanni da Pesca approvato con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Comacchio n. 37 del 22/03/2017,

- catastalmente identificato nel foglio 67 fronte e parte mappale 107 del Comune di Comacchio (FE);
2. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2037**;
  3. di approvare il testo del disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, così come sottoscritto per accettazione dai concessionari in data 03/06/2026 (Prot. n. .0101658.E del 04/06/2026);
  4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2026 in 1.483,98 euro, di cui sono dovuti per l'anno in corso 865,65 euro pari a 7 mensilità;
  5. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 1.483,98 euro;
  6. di notificare il presente provvedimento tramite Raccomandata A/R;
  7. di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
  8. di dare atto che il concessionario è tenuto a registrare il presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986 e ad inviare a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
  9. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Stefano Lovo "Incaricato di funzione Coordinamento procedimenti amministrativi delle aree del Demanio idrico e controlli su utilizzi senza titolo del Demanio idrico" e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
  10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di

impugnazione, all’Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell’art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile  
Area Demanio Idrico  
Donatella Eleonora Bandoli  
*(firmato digitalmente)*

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale (cod. pratica FE25T0047) rilasciata al sig. Lelli Lorenzo C.F. LLLLNZ80L12E289M in qualità di referente e capo capanno per i rapporti con la P.A. ed ai seguenti cointestatari:

- Balbo Michele C.F. BLBMHL68L13C980O;
- Erbacci Caterina C.F. RBCCRN54S51D458D;
- Silvani Gianfranco C.F. SLVGFR72T11D458J;
- Leoni Giuliano C.F. LNEGLN47C10A191D;
- Nanni Gino C.F. NNNGNI46H29A191V;
- Matricciani Simone C.F. MTRSMN77H21H282G;
- Randi Augusto C.F. RNDGST59A30E730N;
- Blagojevic Elena C.F. BLGLNE05A65Z158G;
- Grandi Luca C.F. GRNLCU80S11E289C;
- Galamini Gianni C.F. GLMGNN53A12A191L;

**ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA**

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Canale Fosse Foce, individuata al fg 67 fronte e parte mappale 107 del Comune di Comacchio (FE), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a mq 207 ca, è destinata ad uso capanno da pesca.

**ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

### **ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

### **ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2037.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, anche in relazione al ripristino dei luoghi, e alla restituzione del deposito cauzionale.

## **ARTICOLO 5 - CAMBIO DI TITOLARITÀ**

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato all'utilizzo dell'area, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o CF identificativi del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online

[\(<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>\)](https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online)

all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.

2. Il richiedente il cambio di titolarità provvede alla costituzione del deposito cauzionale, se tenuto al versamento dello stesso.

## **ARTICOLO 6 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA**

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, il mancato pagamento di due annualità del canone, la subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

## **ARTICOLO 7 - RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità

espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della conclusione del rapporto concessorio e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario potrà subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 7/2004, come modificato dalla legge regionale n. 11/2018, previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia

richiesta.

5. Il concessionario è tenuto a collocare, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, almeno un cartello identificativo delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 (formato A4) opportunamente plastificato, in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte o per conto dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

#### **ARTICOLO 9 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI**

Si fanno proprie e si riportano le prescrizioni contenute nel:

- Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 2794 del 05/09/2025 successivamente confermato ed integrato dal Parere idraulico pervenuto in data 17/04/2026 con prot. n. 0070575.E dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Settore Coordinamento Sicurezza Territoriale Ut Sicurezza Territoriale Ferrara:

*“ 1. Sono oggetto del presente nulla osta idraulico i seguenti interventi:*

*a. demolizione dell'esistente struttura capanno da pesca con le modalità descritte nella relazione tecnica depositata al prot. n. 21/08/2025.0061585;*

*b. ricostruzione del capanno da pesca addossato all'argine sud del Canale Foce, con le caratteristiche tecniche definite dall'elaborato grafico allegato parte integrante del presente atto.*

*2. L'area interessata dall'occupazione è ubicata sulla part. 107 (demanio idrico) del fg. 67 del*

*Comune di Comacchio e specchio acqueo antistante.*

*3. Ogni modifica alle modalità di demolizione e rimozione della struttura esistente, come descritte nella relazione prot. n. prot. n. 21/08/2025.0061585, dovrà essere comunicato a questo Ufficio;*

*4. Ogni modifica e/o intervento diverso dal progetto presentato per la ricostruzione del capanno, registrato al protocollo di questo Ufficio con n. prot. n. 30/07/2025.0055568 e n. 30/07/2025.0055571, compresi eventuali interventi di allacciamento ai sottoservizi, dovrà essere preventivamente autorizzata da questo Ufficio.*

*5. L'inizio dei lavori di demolizione e realizzazione del nuovo capanno dovrà essere comunicato a questo Servizio all'indirizzo [stpc.ferrara@regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.ferrara@regione.emilia-romagna.it)*

*6. Per la realizzazione della nuova struttura, il Richiedente dovrà attenersi alle Norme Tecniche di Attuazione del 'Piano Particolareggiato Capanni da Pesca' del Comune di Comacchio: nello specifico si deve tenere conto di ciò che è riportato all'art. 5 'Specifiche costruttive e dimensionali dei capanni da pesca' comma 6 lett. a) 'Piattaforma di sostegno' e all'art. 7 comma 10 'Regole di buona esecuzione per la salvaguardia dell'ambiente naturale'.*

*7. Il Richiedente rimane interamente responsabile degli interventi di rimozione della struttura esistente e di tutti gli interventi di ripristino della scarpata arginale che dovessero rendersi necessari, previa autorizzazione di questo Ufficio, nonché delle opere di nuova realizzazione (capanno) e della loro esecuzione; qualsiasi danno arrecato a terzi e/o alle opere idrauliche e ai beni demaniali dalle esecuzioni di tali interventi verrà imputato al Richiedente, che dovrà provvedere direttamente alla loro riparazione, proprie cure e spese, e con le prescrizioni che questo Ufficio vorrà impartire, tenendo completamente sollevata da qualsiasi responsabilità ed estranea da eventuali controversie questa Agenzia.*

*8. Il Richiedente sarà sempre comunque responsabile del bene in argomento e della sua custodia, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile.*

*9. È fatto divieto di depositare e/o abbandonare materiali di cantiere e/o rifiuti derivanti dalle*

*demolizioni e/o dalle lavorazioni sul rilevato dell'argine, sulle aree demaniali e nello specchio acqueo; tutti i rifiuti dovranno essere smaltiti a norma di legge.*

*10. Ogni modifica alla destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione concedente A.R.P.A.E., previo parere dell'A.R.S.T.P.C. Ufficio Territoriale di Ferrara.*

*11. È espressamente vietato eseguire nelle aree demaniali, nell'alveo e sul rilevato arginale e sue pertinenze escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni diverse da quanto autorizzato con il presente atto.*

*12. Il Richiedente dovrà provvedere alla buona conservazione della struttura presente sullo spazio acqueo e sulle aree demaniali, eseguendo la necessaria manutenzione onde evitare che possa risultare di pregiudizio per gli interessi idraulici.*

*13. Il Richiedente è responsabile di tutti gli apprestamenti di sicurezza, di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi agli impianti di nuova costruzione, comprensivi di vasche. Resta inteso che la messa in sicurezza e il ripristino degli eventuali danni provocati sui beni demaniali dalla presenza degli stessi saranno a totale carico del Richiedente.*

*14. Questo Ufficio non è responsabile per danni cagionati ai beni del Richiedente qualora non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.*

*15. Il Richiedente è tenuto a verificare il Portale delle Allerte Meteo della Regione Emilia-Romagna al fine di valutare l'utilizzo in sicurezza del capanno in caso di condizioni meteo-marine avverse.*

*16. Nel caso di diniego della concessione o qualora intervenga la revoca della stessa il Richiedente dovrà provvedere al completo allontanamento di tutto il materiale presente ed al ripristino della situazione preesistente alla costruzione del capanno.*

*17. Il Richiedente è consapevole che la regolarizzazione urbanistica del capanno (permessi di*

*costruire in sanatoria o condono edilizio) non comporta la costituzione di diritti reali sull'area dove insiste il capanno stesso, tenuto conto che tale area è indisponibile e che per ragioni di sicurezza idraulica o esigenze di pubblico interesse potrà essere ordinata la riduzione in pristino dei luoghi, con richiesta di demolizione del manufatto.*

*18. È assolutamente vietato utilizzare lo spazio acqueo che verrà concesso per usi diversi da quello per il quale viene accordata la concessione.*

*19. Dovranno essere rispettate le eventuali ulteriori prescrizioni circa le modalità di utilizzo e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente Ufficio.*

*20. Questo Ufficio non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici ed escursioni elevate di marea. Questa Agenzia non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale e vallivo/lagunare. I lavori finalizzati all'utilizzo dello specchio acqueo concesso sono a totale carico del Richiedente; resta inteso che l'Agenzia interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.*

*21. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'A.R.S.T.P.C. – U.T. Ferrara, può chiedere all'amministrazione concedente (A.R.P.A.E.) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Richiedente a ogni pretesa d'indennizzo.*

*22. L'A.R.S.T.P.C. – Ufficio Territoriale di Ferrara rimane estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.*

*23. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.*

*Si conferma quanto precedentemente prescritto con Nulla Osta Idraulico D.D. n. 2794 del 27/08/2025. Si evidenzia quanto riportato ai punti 3-4-5 del Nulla Osta Idraulico.”*

- Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po (Provvedimento N 2026/00006 del 13/01/2026, Prot. n. 005535.E del 13/01/2026):

*Rilascia nulla osta [...] per la realizzazione dell'intervento proposto, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito riportate.*

*Per quanto riguarda la Valutazione di Incidenza Ambientale si rileva come l'attività non comporti incidenza negativa significativa sugli habitat e sulle specie rilevati nei siti.*

*Prescrizioni:*

- *a tutela del periodo di riproduzione fauna selvatica, i lavori non dovranno svolgersi nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni annualità,*
- *l'illuminazione esterna del capanno dovrà essere di tonalità calda, ovvero con temperature di colore 2700-3000 Kelvin, con fascio di luce direzionato verso il basso ed evitando la dispersione dello stesso verso l'alto. L'intensità luminosa dovrà essere adeguata al contesto ambientale, evitando intensità eccessive;*
- *il legno dovrà provenire da foreste certificate F.S.C (Forest Stewardship Council) al fine di garantire una corretta gestione forestale;*
- *la vasca a tenuta dovrà essere gestita in modo corretto a norma di legge, è vietato lo scarico di acque reflue nei corpi d'acqua adiacenti;*
- *la rete da pesca non deve occupare più della metà della larghezza dello specchio d'acqua e comunque non essere superiore a 15x15m;*
- *dovranno essere adottate tutte le precauzioni e misure necessarie ad evitare qualsiasi forma di perturbazione o danneggiamento della fauna e della vegetazione presente;*
- *la vegetazione presente (es. alberature) non dovrà essere danneggiata o essere oggetto di interventi;*
- *si dovrà provvedere a minimizzare i rischi connessi alla fase di cantiere, in particolare per*

*prevenire versamenti accidentali di sostanze inquinanti e la produzione di rifiuti;*

- *i rifiuti dovranno essere recuperati e smaltiti a norma di legge, evitandone l'abbandono nell'ambiente ed evitando di creare accumuli nelle aree circostanti;*

#### **ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, titolo in relazione alla conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare o alle attività da svolgere.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 e ss.mm.ii.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**